



Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 22 del 22 gennaio 2003, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'[art. 134](#), comma 4 del D.Lgs n° 267/2000 – TUELJ – e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri il 13 febbraio 2003 e così per 15 giorni consecutivi.

Il presente Regolamento è entrato in vigore dal giorno successivo alla compiuta pubblicazione della deliberazione di approvazione.

Indice

Art. 1. Costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

E' costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile a cui possono aderire i cittadini volontari residenti o domiciliati in questo comune e le associazioni che abbiano una sede sul territorio.

Il Gruppo Comunale svolgerà, sotto la direzione ed il coordinamento del Servizio Comunale di protezione civile:

- attività di soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi e situazioni d'emergenza similari;
- attività di presidio della sala operativa comunale e intercomunale;
- attività d'esercitazione.

L'attività di volontariato dovrà essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro o vantaggi personali ed esclusivamente con intenti solidaristici e secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Protezione Civile.

Il Sindaco, Autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell'[art.15 della legge n. 225/92](#), è responsabile del Gruppo che presiede e rappresenta.

Art. 2. Finalità

Rientrano altresì nelle finalità del Gruppo Comunale di P.C.:

- la ricerca culturale in materia di P. C..
- la partecipazione a corsi d'aggiornamento tecnico, scientifico, corsi professionali.
- La ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura.

- L'organizzazione di corsi d'abilitazione per gli associati in materie attinenti la P.C. su incarico del Servizio Comunale.
- La partecipazione a raduni locali, regionali e nazionali nel quadro delle iniziative di volontariato di P.C..
- L'organizzazione di mostre, fiere dimostrazioni d'intervento nel quadro d'iniziativa relative alla materia della P.C. volte all'informazione della cittadinanza in materia di gestione dell'emergenza.
- Attività di supporto per i corsi presso le scuole inerenti la materia della P.C. sulla base di progetti e programmi elaborati dal Servizio Comunale.

Art. 3. Ammissione al Gruppo

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla compilazione d'apposita domanda, e relativo modello informativo e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi dovranno prestare innanzi al Sindaco giuramento d'impegno e di lealtà, collaborazione e rispetto del Regolamento.

I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento con numerazione progressiva che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e l'eventuale qualifica.

Presso il Servizio di Protezione Civile è istituito apposito Registro per l'annotazione degli estremi dei volontari iscritti, ruolo rivestito, incarichi assegnati e la partecipazione alle attività peculiari del Gruppo.

Art. 4. Organizzazione

Il Sindaco, su proposta del Dirigente dell'Area e del Responsabile del Servizio, nomina fra i componenti del Gruppo un coordinatore ed un vicario cui affidare la gestione dello stesso.

La durata della carica è di un biennio, fatta salva la facoltà di sostituzione anticipata da parte del Sindaco.

Il Gruppo fa capo al Servizio Comunale di P.C., che ne coordina le attività previste dal presente regolamento, nell'ambito delle disposizioni del piano comunale e della programmazione annuale del Servizio.

Il Responsabile del Servizio di P.C., anche sulla base delle prescrizioni del piano, del modello operativo d'intervento e dei maggiori rischi presenti sul territorio, costituisce all'interno del Gruppo, compatibilmente con l'organico dello stesso, le unità operative suddivise per specialità, nominandone i responsabili.

Le specialità individuate sono:

- Soccorso socio sanitario
- Soccorso tecnico logistico
- Servizio antincendio
- Servizio protezione ambientale
- Comunicazioni radio alternative

Il Sindaco con proprio decreto istituisce il Comitato di direzione composto dal Responsabile del Servizio di P.C., dal coordinatore, dal vicario e dai responsabili delle Unità operative.

Il comitato di direzione si riunisce presso l'Ufficio di P.C. con cadenza bimestrale, per definire attività, programmi e rendiconti.

La mancata partecipazione a tre riunioni successive senza giustificato motivo è causa di decadenza immediata dall'incarico.

L'assemblea degl'iscritti si riunisce presso i locali dell'ufficio di P.C., su iniziativa del coordinatore con cadenza quadrimestrale.

Per motivi particolari il comitato di direzione e l'assemblea degli iscritti possono essere convocati anche dal Sindaco e/o dal responsabile del Servizio P.C..

Art. 5. Emblema - stendardo

Il Gruppo Comunale si fregia dello stemma comunale recante l'indicazione di **Protezione Civile - Gruppo Comunale**, riportato in Allegato "A", che fa parte integrante del presente regolamento.

Il predetto stemma, congiunto agli eventuali emblemi del Dipartimento, della Regione e della Provincia, per la identificazione del Gruppo, è applicato sul vestiario, sui veicoli e sulle attrezzature in dotazione del Gruppo medesimo, come indicato dalla determinazione del Responsabile del Servizio.

Il Gruppo Comunale è dotato di uno stendardo recante le indicazioni ed emblemi di cui al comma precedente e viene utilizzato nel corso di manifestazioni ufficiali nel Comune o in ogni altra occasione in cui il Gruppo partecipa in rappresentanza autorizzata del Comune.

L'uso di segnali distintivi, lampeggianti visivi, uniformi da parte dei volontari del Gruppo Comunale di P.C. dovrà avvenire nel rispetto e secondo i limiti imposti dalla normativa vigente.

Art. 6. Attività d'istruzione ed addestramento

I volontari sono addestrati a cura dell'Amministrazione comunale, con la collaborazione ove possibile, delle strutture operative e scientifiche del Servizio Nazionale di Protezione Civile, o d'altri enti o esperti ritenuti idonei per la propria riconosciuta competenza e professionalità, per il miglioramento qualitativo e la maggiore efficacia dell'attività espletata dal Gruppo.

L'attività d'istruzione e addestramento, ove non sostituita da una specifica professionalità o un'accertata pregressa esperienza maturata nel settore, costituisce condizione indispensabile per accedere alle unità operative di cui all'art.4.

Art. 7. Doveri e diritti degli associati

I componenti del Gruppo sono obbligati:

- Ad osservare il presente regolamento, le norme interne, le disposizioni del Responsabile del Servizio, le deliberazioni adottate dal Comitato di Direzione;
- A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Gruppo Comunale;
- A prestare la loro opera a favore del Gruppo in modo personale, spontaneo e gratuito;

I soci hanno diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo;
- Ad accedere alle cariche associative;
- A prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Gruppo.

Art. 8. Dotazione del Gruppo

L'Amministrazione Comunale cura le dotazioni del Gruppo, equipaggiamenti, divise ed attrezzature, a norma, che se a carattere individuale, verranno cedute in comodato d'uso ai volontari, fatto salvo l'obbligo di immediata restituzione a richiesta del Servizio Comunale di P.C.

I volontari, cui siano ceduti equipaggiamenti, divise e attrezzature in comodato d'uso, devono tenere tale materiale in perfetta efficienza e nella disponibilità del Gruppo Comunale; sul lato anteriore destro di giubbetti e giacche sarà apposto, in maniera staccabile, il nominativo del volontario con l'indicazione del gruppo sanguigno.

L'uso dei mezzi comunali è consentito agli appartenenti al Gruppo, per lo svolgimento delle attività ed iniziative proprie del servizio comunale di P.C. e nelle situazioni d'emergenza; l'uso di tali mezzi deve essere preventivamente pianificato ed autorizzato dal responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte al Gruppo Comunale, ed in regola con gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia, è consentito, nell'ambito di attività esercitative debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Prefettura o dal Servizio stesso, chiedere in comodato d'uso le attrezzature rientranti nella disponibilità del Servizio di protezione civile, che viene autorizzato dal Sindaco.

Art. 9. Partecipazione del Gruppo Comunale all'attività di predisposizione ed attuazione del piano comunale di P.C.

Il Gruppo Comunale partecipa all'attuazione del piano formulando proposte ed assumendo iniziative, coadiuvando alle attività di predisposizione, attuazione ed aggiornamento del piano comunale.

Il Gruppo Comunale partecipa alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione, in vista o in occasione di pubbliche calamità, secondo le predisposizioni e gli incarichi previsti dal piano comunale di Protezione Civile.

Il Gruppo comunale partecipa all'attività del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Intercomunale sia in situazione ordinaria che in emergenza.

Il Gruppo comunale partecipa all'attività di controllo ambientale mediante servizi preventivi di monitoraggio del territorio e diretto riferimento al Responsabile del Servizio Comunale.

Qualunque intervento da porsi in atto, deve avere come base di fattibilità la preparazione tecnica del personale, la dotazione di equipaggiamento, attrezzature e automezzi idonei, la copertura assicurativa ai sensi dell'[art.4 della legge 266/91](#) ed in relazione alla tipologia degli interventi previsti.

Art. 10. Disciplina relativa all'impiego del Gruppo Comunale di protezione Civile nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

In caso d'utilizzo dei volontari appartenenti al Gruppo, in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di pubbliche calamità, il Sindaco ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede poi con propria certificazione a giustificare l'assenza per il periodo d'effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni all'anno

Il Sindaco applica, ove occorra e secondo le sue competenze, entro i limiti delle disponibilità del bilancio comunale esistente, i benefici di legge previsti dall'[art.11 del D.L. 159/84](#) convertito in [legge n.363/84](#) e dagli [artt.10 e 11 del D.P.R. n. 613/94](#) a favore del volontariato:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato,
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato,
- la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'[articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n.266](#) e successivi decreti ministeriali d'attuazione.

I medesimi benefici si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni all'anno per le attività di pianificazione, di simulazione d'emergenza e di formazione teorico pratica, compresa quella diretta ai cittadini.

Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma precedente si applicano anche alle fasi preparatorie connesse alla loro realizzazione.

La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività di pianificazione, addestrative o di simulazione d'emergenza deve essere avanzata quindici giorni prima della data fissata dall'Ufficio di P.C.

Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati il datore di lavoro presenta istanza all'amministrazione comunale con l'indicazione della qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera, la data delle giornate di assenza dal lavoro riferite all'evento di P.C., nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

Ai volontari lavoratori autonomi, legittimamente impiegati in attività di P.C., che ne facciano richiesta è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di Euro 80,00 lorde giornaliere.

Art. 11. Garanzie di legge e rimborso delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ufficio di P.C., provvede al rimborso delle spese sostenute in occasione d'attività ed interventi, previamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio di P.C, relativi ai viaggi in ferrovia e in nave al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione d'idonea documentazione.

Ai membri del Gruppo vengono garantiti, nell'ambito delle operazioni d'emergenza o di simulazione dell'emergenza autorizzate dal Dipartimento della P.C. e dal Responsabile del Servizio, i seguenti benefici previsti dall'[art. 10 del D.P.R. 21/9/94 N° 613](#):

- a) mantenimento del posto di lavoro al volontario impiegato in attività di impiego di emergenza o addestrativa;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro in caso di impiego in attività operativa o addestrativi; il datore di lavoro sarà rimborsato, in caso ne faccia richiesta, degli emolumenti versati al lavoratore;
- c) rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativa, del Gruppo o dei singoli soci, in occasione di impiego in attività autorizzate dal Dipartimento previa documentazione delle stesse secondo i criteri che seguono.

Sono ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base d'idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza) gli oneri derivanti da:

- a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo e colpa grave;

b) altre necessità che possano sopravvenire comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

E' ammesso altresì il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dei servizi predisposti ed eseguiti dalle unità operative costituite, in attuazione del modello operativo d'intervento definito dal piano comunale di P.C., che devono riguardare tassativamente il presidio del Centro Operativo Comunale, il controllo del territorio in situazione di allerta o di allarme, l'intervento in situazioni di micro emergenze, la gestione del magazzino materiali e mezzi di P.C..

Tali attivazioni a carattere operativo devono essere autorizzate, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile.

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma precedente, i componenti del Gruppo operano sotto la direzione e vigilanza del Servizio Comunale che attua e dimensiona il servizio, sulla base delle esigenze contingenti.

Per l'individuazione dei volontari facenti parte delle unità operative impegnati nei servizi autorizzati, sarà utilizzato per quanto possibile il criterio della rotazione.

Art. 12. Servizio Radio

Al Gruppo Comunale viene demandato il servizio radio ordinario e d'emergenza, che verrà gestito nelle modalità operative indicate dal Responsabile del Servizio, in collaborazione, ove esistenti sul territorio, con l'associazione Radioamatori Italiana e la Federazione Italiana Ricetrasmismissioni CB - Servizio Emergenza Radio, ai sensi delle normative vigenti in materia di radiocomunicazioni alternative in emergenza.

Il Gruppo Comunale, a rotazione con i volontari delle altre associazioni locali e comprensoriali è altresì incaricato di garantire la presenza nei turni nella sala operativa.

Art. 13. Oneri assicurativi

L'amministrazione Comunale assicura agli aderenti al Gruppo Comunale ai sensi dell'[art.4 della legge 266/91](#), per le attività di volontariato previste ed autorizzate, contro le malattie e gl'infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14. Cause di sospensione ed esclusione dal Gruppo Comunale di P.C.

Il Coordinatore del Gruppo Comunale è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Le infrazioni comportano la sospensione temporanea su disposizione del Responsabile dell'Ufficio di P.C., sentito il coordinatore ed il responsabile dell'unità operativa, qualora il volontario che ha commesso l'infrazione ne faccia parte.

L'espulsione definitiva si applica nel caso di infrazione grave o in caso di altre reiterate infrazioni e deve essere disposta con decreto sindacale, su parere vincolante della Commissione di Disciplina, composta dall'assessore delegato, dal responsabile dell'Ufficio di P.C. e dal coordinatore del Gruppo.

Il Consiglio Comunale ha poteri ispettivi sull'attività del Gruppo Comunale e può disporre lo scioglimento nel caso in cui l'attività sia in netto contrasto con le finalità di legge e del presente regolamento.

Art. 15. Rappresentanza del Gruppo

1. Sono abrogate tutte le norme e disposizioni concernenti il Gruppo comunale di Protezione Civile in contrasto con il presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia a carattere nazionale e regionale, nonché allo Statuto comunale.
3. Il presente regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione.